

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1885}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ACCAME, CODRIGNANI GIANCARLA, MILANI ELISEO,
SPINELLI, FRACANZANI**

Presentata il 23 novembre 1977

Norme per il controllo sulla esportazione di materiale bellico

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 16 dicembre 1969 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite votava una risoluzione (n. 2602 E, XXIV) in cui proclamava il « Decennio per il disarmo », enunciandone gli scopi e gli obiettivi. In quell'anno le esportazioni italiane di materiale strategico assommavano a circa 80 miliardi di lire (M. Pearton e J. Stanley, *The international trade in arms*, IISS, Londra). Secondo stime dell'Istituto Affari internazionali il valore globale di tali esportazioni superava i 100 miliardi di lire nel 1972 e nel 1973, per raggiungere un valore (calcolato a prezzi costanti del 1973) compreso fra 200 e 300 miliardi nel 1974, e fra i 300 e i 400 miliardi nel 1975. Nella prima metà del « Decennio per il disarmo » quindi il nostro paese aumentava le sue esportazioni belliche in misura superiore al 400 per cento.

Tra il 1975 e il 1976 inoltre tali esportazioni hanno interessato, oltre ai paesi al-

leati e dell'area occidentale, numerosi altri paesi, fra cui il Dubai, la Libia, il Venezuela, il Marocco e lo Zaire, con implicazioni delicatissime per la nostra politica estera.

Nell'ultimo anno questo fenomeno ha avuto un'eco crescente nell'opinione pubblica. Non è solo la grande stampa di informazione che ora segue con costante interesse un settore cui prima si rivolgeva solo l'attenzione della stampa specializzata; sono gli stessi sindacati che creano apposite strutture per studiare il problema, indicano convegni, emanano comunicati che chiamano all'azione e alla vigilanza i lavoratori e le forze politiche. Anche il mondo cattolico è stato mobilitato sulla base del documento della S. Sede sul disarmo, reso pubblico nei primi mesi di quest'anno dopo essere stato consegnato al « Comitato speciale per gli studi sulla funzione dell'ONU nella questione del disarmo », in risposta

all'invito contenuto nella Risoluzione 3484 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (12 dicembre 1975, B, XXX).

La mobilitazione dell'opinione pubblica denota uno stato di preoccupazione e di disagio per il fatto che l'incremento impressionante delle nostre esportazioni belliche è avvenuto e si sta tuttora svolgendo al di fuori di qualsiasi regolamentazione specifica e persino al di fuori di una chiara linea di politica estera. Recentemente poi è stato messo in evidenza come lo stesso terrorismo internazionale si procuri armi da guerra nei paesi in cui esse vengono commerciate senza adeguate garanzie.

In base a queste considerazioni, accanto ai principi generali fissati nella proposta di legge n. 1138, è parso necessario proporre disposizioni più articolate e penetranti, formulate anche sulla base di un'ampia ricerca di legislazione comparata.

Iniziando ad esporre i criteri generali che ispirano la presente proposta di legge, va sottolineato che la particolare delicatezza della materia attiene non solo alla coerenza della nostra politica estera, ma anche ai temi della produzione, dell'occupazione, della bilancia dei pagamenti e al livello tecnologico delle nostre forze armate. Per quest'ultimo punto in particolare va ricordato che i moderni sistemi d'arma, pur assai sofisticati, divengono rapidamente obsoleti, per cui l'ammortizzamento delle relative linee di fabbricazione dovrebbe essere cercato nell'espansione della produzione verso il mercato estero, dapprima fra i paesi alleati e solo successivamente nel collocamento in aree tecnologicamente meno sviluppate della produzione bellica obsoleta nel contesto europeo.

Allo stato dei fatti invece, per rispondere alla logica del profitto, le industrie nazionali per vincere la concorrenza straniera finiscono con l'offrire, anche in aree particolarmente sensibili, apparecchiature ad alta classifica di segretezza che, a volte, sono ancora allo stato di progetto o di realizzazione.

Tale fatto, mettendo in pericolo la sicurezza nazionale, potrebbe configurarsi in gravi e pesanti reati che il parlamento e l'opinione pubblica non devono e non possono ignorare.

Questi problemi vanno affrontati con grande senso di responsabilità, inserendoli in un contesto più vasto, che tenga conto non solo dell'articolo 11 della Costituzione,

ma della politica che il nostro paese pubblicamente persegue in seno agli organismi internazionali.

Abbiamo ricordato il decennio per il disarmo, proclamato dalle Nazioni Unite nel 1969. Meno di due anni fa una nuova risoluzione dell'Assemblea generale « invitava tutti gli stati a far conoscere al Segretario generale, al più tardi entro il 1° maggio 1976, i loro punti di vista e i loro suggerimenti per rafforzare il ruolo dell'ONU nel campo del disarmo » (Ris. n. 3484 del 12 dicembre 1975, XXX, B). A questo invito rispondeva fra gli altri anche la Santa Sede, mentre non si conosce se vi sia stata una risposta del nostro Governo.

In campo europeo, fin dal 1969 l'Unione dell'Europa occidentale aveva espresso la sua preoccupazione per « l'ignoranza in cui sono tenuti i parlamentari dei paesi interessati » in tema di commercio internazionale delle armi e raccomandava al Consiglio di « invitare pressantemente i governi membri ad adoperarsi... perché ogni commercio di armamenti sia rigorosamente controllato » (Racc. n. 194, X, 10 dicembre 1969).

In modo ancora più preciso e articolato interveniva nella materia lo scorso anno l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa con una risoluzione in cui: « 11. — Deplorato che, negli stati dotati di un regime democratico e parlamentare, i parlamenti, non disponendo delle necessarie informazioni, non siano quasi mai in grado di esercitare un efficace controllo sulla produzione e sul commercio delle armi; 12. — Invita insistentemente i parlamenti degli stati membri ad adottare provvedimenti tali da garantire: a) che i governi mettano a loro disposizione le più esaurienti informazioni possibili circa il dettaglio della produzione nazionale di armamenti e del commercio internazionale nel quale i loro paesi sono impegnati, in qualità di fornitori o di acquirenti, in maniera tale da poter esercitare in questo campo un efficace controllo; b) che la produzione ed il commercio delle armi siano sottoposti ad un rigoroso controllo pubblico; c) che siano applicate delle disposizioni restrittive, che impongano il rispetto degli embarghi a livello internazionale, che controllino severamente le esportazioni verso i paesi nei quali si manifestino tensioni, che blocchino le consegne che sono incompatibili con il rispetto della dignità umana o con programmi di carattere uma-

nitario e di aiuto allo sviluppo, e che stabiliscano degli elenchi di armi per le quali è vietata l'esportazione, disposizioni che dovranno essere coordinate tra i paesi membri del Consiglio d'Europa; d) che i governi dell'Europa occidentale realizzino, in tema di produzione e di equipaggiamento di materiali militari a livello nazionale, dei piani coordinati che permettano loro di beneficiare di un mercato europeo più vasto e più omogeneo, e, quindi, di dipendere in maniera meno sensibile dalle vendite agli altri paesi; e) che al momento in cui devono essere sostituiti i vecchi materiali non siano esportati ma distrutti e che i governi si sforzino di concludere a tal fine degli accordi internazionali; f) che siano studiate in modo approfondito le possibilità di riconversione industriale salvaguardando l'impiego ed il riciclaggio della mano d'opera » (Ris. n. 642, 22 settembre 1976, XIX).

Le sollecitazioni degli organismi internazionali non sono rimaste lettera morta. Infatti nella prima metà degli anni settanta alcuni paesi fra i più qualificati per le loro possibilità come esportatori di materiale bellico hanno profondamente rinnovato la loro legislazione in materia, riscuotendo anche l'apprezzamento di istituti specializzati negli studi sulla pace e sul disarmo. Ci limitiamo qui a ricordare le nuove leggi approvate nella Confederazione svizzera, nella Repubblica federale di Germania e negli Stati Uniti d'America.

La legge federale svizzera sul materiale bellico del 30 giugno 1972 istituisce un duplice sistema di autorizzazioni (autorizzazione di principio e autorizzazione per ogni singola transazione) e vieta espressamente l'esportazione in una serie di casi (fra i quali l'esportazione verso territori in cui si manifestano « tensioni pericolose »). Stabilisce inoltre l'obbligo per il governo di informare il parlamento, sui dettagli dell'esportazione di materiale bellico, istituisce organi di vigilanza e promulga un apposito sistema di disposizioni penali.

La legge della Repubblica federale tedesca sul controllo delle armi da guerra (testo del 2 marzo 1974), pur non prevedendo appositi strumenti di informazione del Parlamento, contiene disposizioni assai dettagliate in materia di autorizzazione per l'esportazione e di rifiuto o revoca della stessa, di obblighi per gli operatori del settore, di organi di controllo e di disposizioni penali.

Ma il riferimento legislativo più interessante, additato anche dal Parlamento europeo per la sua concezione democratica, è nella legge statunitense sul controllo dell'esportazione di armi del 30 giugno 1976. La legge indica il livello raggiunto nel 1976 come il limite massimo da non superarsi nell'esportazione di armi americane senza apposita autorizzazione del Congresso e stabilisce l'obbligo per il Presidente di inviare al Congresso una numerosa serie di informazioni relative a: tutte le esportazioni belliche di cui sia stata accertata l'irregolarità; il piano annuale delle esportazioni, indicando per ogni paese l'ammontare e le condizioni; una relazione quadrimestrale sulle transazioni avviate, in corso e concluse nel quadrimestre; una relazione sulle singole transazioni che superino determinati *standards* di importanza o su richiesta del Congresso o del Senato; una relazione annuale sull'applicazione della legge stessa; a richiesta, una relazione sul rispetto dei diritti umani in un paese determinato che fruisca di assistenza militare americana, in base alla quale il Parlamento potrà stabilire di limitare o di sospendere l'assistenza; informazioni sull'assistenza militare a paesi che concedono asilo politico a terroristi internazionali; e infine informazioni su eventuali violazioni delle condizioni della transazione da parte del paese destinatario. La legge stabilisce inoltre l'obbligo per il Presidente di promuovere studi sulle cause e le conseguenze economiche e politiche delle forniture militari americane e di trasmetterne i risultati al Congresso.

Per quanto concerne la situazione italiana, numerosi episodi anche recenti mettono in luce gravi carenze delle procedure in atto. La stampa ha riferito della recente vendita di armi italiane al Sud Africa tramite la Francia e dell'assistenza militare fornita allo Zaire tramite il Marocco. La segreteria nazionale della FLM, in un comunicato del 18 aprile scorso, osservava che « il movimento operaio rischia continuamente di trovarsi coinvolto, e in modo grave e diretto, in conflitti militari e in azioni di repressione interna, per i quali si trova a fornire i mezzi per i massacri e le violenze ». Ma va sottolineato un pericolo ancora più grave, che tocca la nostra stessa vita democratica, relativo al consolidarsi anche nel nostro paese di un complesso militare-industriale, accompagnato dalla presenza di alti ufficiali del SID in ruoli deci-

sivi sia all'interno del Comitato interministeriale per il rilascio delle licenze per esportazioni belliche sia all'interno della stessa industria bellica.

Del tutto inaccettabile poi è il regime di segretezza che copre le procedure italiane in materia di esportazioni belliche, al punto che lo stesso Parlamento ignora le norme che istituiscono il Comitato interministeriale per il rilascio delle licenze alla esportazione di materiale bellico e quelle che ne regolano il funzionamento, come pure ignora i nomi dei membri del Comitato stesso. Vale la pena di ricordare che il corrispondente Comitato interministeriale francese è istituito con decreto ministeriale n. 55-965 del 16 luglio 1955, regolarmente pubblicato nel *Journal Officiel*.

Se è interesse nazionale l'equilibrio della bilancia dei pagamenti, non bisogna dimenticare che l'interesse nazionale ha molti aspetti, e che ne fa parte in primo luogo la tutela della vita democratica, come pure una politica estera coerente con i principi della nostra Costituzione e con gli orientamenti dettati dal Parlamento. Sarebbe politica assai miope e contraddittoria perseguire l'equilibrio della bilancia dei pagamenti a scapito di valori fondamentali cui il nostro paese ha sempre dichiarato di volersi ispirare.

Ma una direttiva politica chiara è anche nell'interesse della nostra industria. Un sistema industriale sano ha bisogno di conoscere il quadro di riferimento politico e normativo in cui è chiamato ad operare. È questa una convinzione che si va affermando anche fra gli operatori del settore (cfr. *Rivista aeronautica*, luglio-agosto 1977, pagine 12-16).

Infine, esistono chiarissimi esempi che dimostrano come l'alto livello tecnologico delle forze armate nazionali sia compatibile con una politica limitatrice delle esportazioni belliche: ci riferiamo ai casi della Svizzera e della Svezia, additati nel rapporto Collins al Parlamento europeo del 6 settembre 1976 (Doc. 3817) come esempi da studiare e da imitare da parte degli Stati membri.

Tutto ciò non esime dall'affrontare il problema della riconversione almeno parziale dell'industria bellica in altre attività produttive di alto contenuto tecnologico. È un problema già affrontato a livello di Nazioni Unite con un apposito gruppo di stu-

dio nominato dal Segretario generale, mentre a livello di Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa abbiamo già ricordato la Risoluzione n. 642 del 22 settembre 1976 che « invita pressantemente i parlamentari degli Stati membri a prendere le misure idonee ad assicurare... che siano studiate opportunamente le possibilità di riconversione industriale (dell'industria bellica) salvaguardando l'occupazione ».

All'insieme di queste esigenze si è inteso rispondere con la presente proposta di legge.

Uno dei punti più delicati è quello affrontato nell'articolo 1, con la definizione di materiale bellico. La definizione adottata è parsa la più completa e comprensiva, ma era necessario prevedere anche un elenco particolareggiato che — data l'insufficienza dell'attuale Tabella Export — viene demandato a un apposito decreto ministeriale.

Per quanto riguarda la disciplina delle licenze è parso opportuno recepire il modello svizzero della doppia autorizzazione, configurando l'autorizzazione di principio nella forma di iscrizione a un albo che consenta di individuare preventivamente gli esportatori che forniscano determinate garanzie di correttezza. Inoltre, tenendo presente che, in base alla normativa attuale, non può essere considerato giuridicamente esistente il Comitato interministeriale segreto che ha compiti istruttori in ordine al rilascio delle licenze per l'esportazione di armi, si è provveduto a istituire pubblicamente un Comitato interministeriale dotato di precisi compiti e responsabilità.

L'articolo 6 affronta il punto più delicato: quello dei limiti all'esportazione di materiale bellico. Il problema è stato risolto con il rinvio alle indicazioni degli organismi internazionali di cui l'Italia è membro, aggiungendo solo la clausola di non riesportazione e quella generale della tutela degli interessi fondamentali dell'Italia. Tuttavia, a tutela della sovranità nazionale, e nello stesso tempo della coerenza della nostra politica estera con l'indirizzo fornito dal Parlamento, si è stabilito con il successivo articolo 7 che il Ministro degli esteri possa prendere l'iniziativa perché siano autorizzate esportazioni in deroga all'articolo 6, dandone comunicazione alle Camere. Una proibizione assoluta, per evidenti ragioni di umanità e di coerenza con i fondamenti stessi della nostra civiltà, è invece stabilita per le armi batterologiche e chimiche e pre le tecno-

logie idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera con i fini propri della strategia militare.

L'articolo 9 stabilisce obblighi per i titolari di licenza, la cui inosservanza comporta l'esclusione dall'albo, e altre pene a norma dell'articolo 13.

All'informazione del Parlamento, che è uno dei fini principali della presente legge, sono dedicate le disposizioni degli articoli 10 e 11 mentre la tutela del segreto industriale è demandata ad apposite norme regolamentari.

Un altro punto cardine della legge è costituito dall'articolo 14, con cui si intende fornire al Governo e al Parlamento uno strumento adeguato per conoscere le possibilità e le prospettive di una riconversione

dell'industria bellica in altre attività produttive di alto contenuto tecnologico. Il gruppo di ricerca a tal fine istituito in seno al Comitato interministeriale è composto di esperti la cui diversa provenienza dovrebbe garantire le condizioni per un'attività di studio libera ed efficace.

Con l'approvazione della presente legge, e ancor più con la sua leale esecuzione, l'Italia, collocandosi nel solco dei valori più autentici che stanno alla base della sua convivenza civile, richiamati dall'articolo 11 della Costituzione repubblicana, darebbe un grande contributo al superamento dell'ideologia della violenza, che alimenta il terrorismo e sopravvive come un fermento pericoloso nella vita interna del paese come nei rapporti internazionali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai fini della presente legge sono considerati materiale bellico tutti gli oggetti, le sostanze e i microrganismi atti a provocare, da soli o in combinazione con altri oggetti, sostanze o microrganismi, devastazioni e danni a persone o cose od a servire come mezzi per l'uso della forza in caso di conflitto armato o di azioni terroristiche.

Il Ministero del commercio con l'estero, di concerto con il Ministero della difesa e con l'ausilio del Comitato interministeriale di cui all'articolo 3, provvederà ad aggiornare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la tabella Esport allegata al decreto ministeriale del 10 gennaio 1975 pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta ufficiale* n. 31 del 1° febbraio 1975 per uniformarla anche ai criteri enunciati dalla presente legge.

ART. 2.

Chi intenda esportare dall'Italia o far transitare attraverso il territorio italiano merci considerate materiale bellico deve essere munito di apposita licenza.

La cessione di una licenza industriale per la fabbricazione fuori del territorio nazionale di prodotti compresi nell'elenco di cui all'articolo 1 è considerata esportazione.

ART. 3.

Le licenze sono rilasciate dal Ministro del commercio con l'estero su parere di un Comitato interministeriale composto dai rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, dell'industria e del commercio con l'estero.

Il Comitato ha il compito di:

a) promuovere studi e ricerche sulle conseguenze economiche e sociali dei limiti posti alla espansione dell'industria bellica e sulla sua riconversione in altre attività produttive ad alto contenuto tecnologico;

b) compilare un albo di cittadini italiani o aziende con sede in Italia abilitati a chiedere la licenza di cui all'articolo 2;

c) esaminare le singole domande di licenza e trasmettere al Ministro degli affari esteri un parere motivato, esponendo anche le eventuali divergenze sorte in seno al Comitato.

Gli Stati maggiori di Forza armata, il SID e gli enti che di volta in volta sarà ritenuto opportuno interessare, svolgeranno funzione consultiva per lo Stato maggiore della difesa in un circuito interno di detto Ministero.

Non potranno far parte del Comitato interministeriale, a nessun titolo e sotto nessuna forma, rappresentanti di ditte nazionali.

ART. 4.

Per ottenere l'iscrizione all'albo di cui al punto b) dell'articolo 3, secondo comma, gli interessati presentano domanda al Comitato indicando la residenza del richiedente, la sede della società e degli stabilimenti interessati, i nomi dei dirigenti della società e degli stabilimenti, l'attività economica svolta in precedenza, i programmi per i prossimi tre anni nel campo della esportazione bellica e ogni altra informazione richiesta dal regolamento di attuazione della presente legge.

Alla domanda va allegato il certificato penale e il certificato dei carichi pendenti

del richiedente e dei dirigenti della società e degli stabilimenti interessati.

Qualora vi sia un procedimento penale in corso a carico delle stesse persone per uno dei suddetti reati, l'esame della domanda di iscrizione all'albo può essere sospesa, a discrezione del Comitato, fino alla sentenza.

Non possono essere iscritte all'albo persone condannate per violazione delle leggi tributarie, delle leggi sul lavoro o delle norme della presente legge; né aziende che abbiano tali persone fra i loro dirigenti o amministratori.

ART. 5.

La domanda per ottenere una licenza per l'esportazione di materiale bellico deve indicare: il numero di iscrizione all'albo del richiedente, la sua residenza, la sede attuale della società e degli stabilimenti interessati, i nomi dei dirigenti attuali, il tipo di merce spedita, l'ammontare complessivo del contratto, il paese a cui la merce è destinata, il nome e l'indirizzo del vettore, e ogni altra indicazione richiesta dal regolamento di attuazione della presente legge.

Alla domanda va allegata anche la dichiarazione di cui all'articolo 6, lettera d).

È necessaria una licenza per ogni singolo contratto di vendita all'estero.

ART. 6.

È vietata l'esportazione di materiale bellico:

a) in paesi la cui politica sia stata censurata come aggressiva, dittatoriale, razzista o comunque non rispettosa dei diritti umani, da organismi internazionali di cui l'Italia è membro;

b) in paesi in cui sia in atto o in preparazione un conflitto armato, salvo quanto stabilito al comma seguente in riferimento alla risoluzione n. 2787 delle Nazioni Unite;

c) a persone diverse da Governi o da rappresentanti riconosciuti dei popoli di cui alla risoluzione n. 2787 approvata dalla XXVI Assemblea delle Nazioni Unite il 6 dicembre 1971;

d) qualora il Governo destinatario non sottoscriva un impegno di non riesportazione per un periodo minimo di 5 anni;

e) in ogni altro caso in cui ciò sia richiesto da un interesse fondamentale per l'Italia.

ART. 7.

L'esportazione di polveri non è consentita se le singole partite non sono rese identificabili mediante aggiunta di polveri coloranti.

Le relative modalità tecniche sono fissate con decreto del Ministro della difesa entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta ufficiale*.

ART. 8.

Qualora il Ministro degli affari esteri riconosca che un grave interesse nazionale richiede la concessione di una licenza di esportazione in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, sottopone il problema al Consiglio dei ministri e dà immediatamente comunicazione della decisione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11.

ART. 9.

Nessuna deroga è consentita per quanto concerne armi batteriologiche e chimiche nonché strumenti, e tecnologie idonei alla manipolazione dell'uomo o ad operare sulla biosfera con i fini propri della strategia militare.

ART. 10.

I titolari di licenza di cui all'articolo 2 devono:

a) informare tempestivamente l'Autorità che ha rilasciato la licenza circa ogni variazione intervenuta nella natura giuridica della società, nei suoi membri, dirigenti ed amministratori, nella sua sede e nella ubicazione degli stabilimenti;

b) fornire con esattezza tutte le informazioni che l'Autorità medesima richiedesse sulla loro attività come pure sui singoli

contratti per i quali hanno chiesto la concessione di licenza e sul grado di utilizzazione delle licenze connesse.

c) prendere le necessarie precauzioni per evitare che la merce spedita raggiunga destinazioni diverse da quelle autorizzate;

d) compilare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un prontuario dei materiali di propria produzione d'interesse militare con riportate le sigle distintive ed, in estrema sintesi, i dati caratteristici ed operativi di ogni singola apparecchiatura o competente significativo al fine di permettere, al Comitato interministeriale ed a quello parlamentare di controllo, l'individuazione del materiale per il quale viene richiesta l'esportazione.

Conseguentemente in ogni domanda di esportazione dovrà essere indicata dal richiedente, in modo non equivoco, la sigla distintiva del materiale. Non potrà essere rilasciata la licenza di esportazione per materiali non perfettamente individuati.

L'aggiornamento di tale prontuario dovrà essere effettuato a cura della ditta interessata.

Il controllo di tali prontuari è delegato al Ministero della difesa e dovrà essere effettuato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

e) prendere le necessarie precauzioni per evitare qualsiasi pregiudizio all'interesse nazionale e alla politica perseguita dal Governo ed approvata dal Parlamento in materia di esportazioni belliche.

ART. 11.

È istituito un Comitato parlamentare per il controllo delle esportazioni belliche, composto da 15 senatori e 15 deputati scelti fra i membri delle Commissioni difesa, interni, esteri, finanze, industria e commercio con l'estero.

Il Comitato riceve semestralmente:

dal Ministero degli affari esteri:

a) l'elenco dei Paesi verso cui la esportazione bellica è considerata vietata ai sensi dell'articolo 6, commi a) e b);

b) l'elenco di ogni singola deroga autorizzata ai sensi del precedente articolo 8;

dal Ministero del commercio con l'estero:

a) una relazione semestrale sull'applicazione della presente legge e sull'evoluzione delle esportazioni belliche, con allegate le copie dei verbali settimanali delle riunioni del Comitato interministeriale;

dal Ministero dell'industria:

a) una relazione sugli studi promossi in rapporto a quanto disposto dall'articolo 14.

ART. 12.

I membri del Comitato parlamentare hanno libero accesso a tutta la documentazione del Comitato interministeriale di cui all'articolo 3. Il Presidente del Comitato parlamentare può partecipare come osservatore alle sedute del Comitato interministeriale.

Apposite norme regolamentari tutelano il diritto delle industrie alla riservatezza nei confronti della concorrenza.

ART. 13.

La vigilanza nell'attuazione della presente legge è affidata all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza. Le persone incaricate della vigilanza possono accedere in qualsiasi momento alla sede della società e agli stabilimenti atti alla produzione bellica per accertare eventuali violazioni della legge e acquisirne le prove.

ART. 14.

Le violazioni della presente legge sono punite con l'ammenda da un milione fino a un terzo del valore del contratto e con la reclusione fino a 5 anni.

Qualora sia accertato il dolo, si procede all'esclusione dall'albo e al sequestro del materiale di cui è tentata l'illecita esportazione.

ART. 15.

Presso il Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 è istituito un gruppo di

ricerca sulla riconversione dell'industria bellica in altre attività produttive ad alto contenuto tecnologico.

Del gruppo fanno parte esperti designati dalla Federazione lavoratori metalmeccanici, dalla Confindustria, dall'Intersind, dal Consiglio nazionale delle ricerche, dal Comitato parlamentare per il controllo delle esportazioni belliche e dallo stesso Comitato interministeriale.

Di tutti gli studi e i testi elaborati dal gruppo di ricerca è trasmessa copia al Comitato parlamentare.

ART. 16.

Le spese per il funzionamento del Comitato interministeriale e del gruppo di ricerca sono ripartite fra i bilanci dei singoli Ministeri che partecipano al Comitato.

Le spese per il funzionamento del Comitato parlamentare sono a carico del bilancio del Senato e della Camera.

ART. 17.

Il regolamento per l'esecuzione della presente legge è emanato dal Ministro degli affari esteri entro novanta giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Entro la stessa data il Ministro della difesa pubblica l'elenco di cui all'articolo 1.

ART. 18.

Dopo il novantesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta ufficiale* non sono consentite esportazioni di materiale bellico in base a licenze rilasciate secondo la precedente normativa.

Tali licenze possono essere revisionate a norma della presente legge entro un anno dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.